



REGOLAMENTO OPERATIVO DELLE CONSULTE POPOLARI

**Approvato con deliberazioni consiliari
n. 77 del 21.07.1995 e n. 92 del 29.09.1995**

Modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 04.04.2000.
In vigore il 11.05.2000

Modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 02.03.2020.
In vigore dal 2 maggio 2020

Art. 1- Istituzione delle Consulte Popolari

Allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale, si istituiscono nelle frazioni della città di Seriate "Cassinone" e "Comonte" le Consulte dei cittadini.

La Consulta rappresenta la popolazione della Frazione quale organo consultivo e propositivo verso gli organi comunali secondo le competenze per la soluzione dei problemi ed il soddisfacimento delle esigenze della Frazione.

Il funzionamento e le attribuzioni delle Consulte sono disciplinati dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento operativo.

Art. 2 – Composizione

La Consulta è composta da un numero di membri, compreso il Presidente, pari a un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, eletti fra i cittadini elettori residenti nell'ambito territoriale di pertinenza di ciascuna frazione, come determinato all'articolo 3.

Art. 3 – Elezione della Consulta

Ai fini della ripartizione proporzionale dei seggi della Consulta si farà riferimento ai voti ottenuti nella sezione elettorale n. 17 per la Consulta di Cassinone e nelle sezioni n. 18 e 19 per la Consulta di Comonte.

Per l'assegnazione del numero dei seggi di ogni Consulta a ciascuna lista, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate relative al seggio o ai seggi della Frazione, successivamente per 1,2,3,4.....sino alla concorrenza del numero dei membri da eleggere, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei membri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o ciascun gruppo di liste collegate avrà tanti rappresentanti quanti sono i relativi quozienti compresi nella graduatoria .

A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Nel caso di mancata rappresentanza delle minoranze all'interno della consulta, almeno un seggio è garantito al raggruppamento di liste collegate o alla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti, nel primo turno delle elezioni comunali, nell'ambito della località interessata.

All'interno del gruppo di liste collegate i seggi sono assegnati in diretta proporzione al numero dei voti ottenuti, nel primo turno delle elezioni comunali, da ciascuna lista appartenente al gruppo presente in Consiglio Comunale, nell'ambito delle località interessate. Si applica il sistema dell'arrotondamento aritmetico.

Ogni Capogruppo delle singole liste fa pervenire otto giorni prima della data della riunione del Consiglio comunale le designazioni dei propri rappresentanti, per ogni Consulta di Frazione, alla Segreteria del Comune. Il Segretario Generale verifica, attraverso i propri uffici, la residenza dei candidati.

Si procede a due distinte votazioni, l'una per l'elezione dei rappresentanti per la Consulta di Cassinone e l'altra per quelli della Consulta di Comonte.

Art. 4 - Incompatibilità

La carica di membro della Consulta è incompatibile con quella di consigliere e assessore.

Art. 5 - Durata in carica e decadenza dei membri della Consulta

Le Consulte durano in carica per il periodo corrispondente a quello della durata del Consiglio Comunale.

In caso di decadenza dalla carica per la perdita del requisito di residenza o per altre ragioni, si procede alla nomina del nuovo componente con le modalità previste dall'art. 3.

Art. 6 - Nomina e revoca del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dai componenti di ciascuna Consulta nel suo seno a maggioranza di componenti assegnati in due distinte votazioni.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati, dalla Consulta, con maggioranza assoluta dei suoi membri, per mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due componenti.

Art. 7 - Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con gli organi comunali e con i rappresentanti di altri enti o organizzazioni; convoca e presiede la Consulta; predispone l'ordine del giorno.

Il Presidente:

- a) dà corso alle risoluzioni della Consulta e ne cura l'esecuzione;
- b) cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- c) assume ogni funzione attribuitagli dal presente regolamento e dalle risoluzioni delle Consulte stesse;
- d) relaziona annualmente al Consiglio comunale sul lavoro svolto e sulla programmazione futura;
- e) convoca di norma la Consulta una volta al mese e comunque quando lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due componenti.

Art. 8 - Il Segretario della Consulta

Il Presidente sceglie tra i componenti della Consulta il Segretario, previa sua accettazione della carica.

Qualora nessuno dei componenti accetti l'incarico, la nomina cadrà, a discrezione del Presidente, su un cittadino della Frazione, senza diritto di voto e senza alcun compenso.

Art. 9 - Funzionamento

Il Presidente convoca la Consulta con avviso scritto indicante l'ordine del giorno inviato ai componenti della Consulta almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Della convocazione della Consulta viene dato avviso al pubblico mediante manifesto da affiggere nei luoghi della frazione di maggiore frequenza e nella sede del Centro Civico.

Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo i casi di segretezza previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La Consulta è insediata validamente quando siano presenti almeno 3 componenti.

Le risoluzioni sono adottate con votazione palese a maggioranza dei presenti.

Il Segretario della Consulta redige verbale riassuntivo della seduta, verbale che sottoscrive unitamente al Presidente.

Il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco.

Art. 10 - Azione propositiva della Consulta

La Consulta collabora con l'Amministrazione Comunale in tutte le fasi di studio per la formazione delle decisioni relative ai problemi della Frazione.

In particolare formula proposte o pareri su quanto concerne:

- a) la gestione, il funzionamento e l'ampliamento dei beni e dei servizi e delle istituzioni comunali, limitatamente all'ambito territoriale della Frazione;
- b) le necessità della Frazione in merito alle Opere Pubbliche e per la soluzione dei problemi.

Art. 11 - Pareri

Limitatamente alla incidenza sulle frazioni, devono essere richiesti alle Consulte pareri non vincolanti:

- a) sul PGT e sui piani attuativi inerenti il territorio nell'ambito delle Frazioni;
- b) sui piani di sviluppo, insediamenti commerciali, industriali e artigianali relativi al territorio delle Frazioni;
- c) sull'immissione di scarichi: nelle acque, nell'atmosfera e nel suolo inerenti il territorio delle Frazioni;
- d) sulla viabilità, traffico e trasporto pubblico, inerente il territorio delle Frazioni;
- e) sulla costruzione o soppressione di edifici scolastici nel territorio delle Frazioni.

Art. 12 - Acquisizione dei pareri

Il Sindaco convoca il Presidente della Consulta, consegna ed illustra gli atti amministrativi e i documenti di cui all'articolo precedente.

La Consulta deve esprimere il proprio parere nel termine di 10 giorni dalla consegna degli atti; nei casi d'urgenza il Sindaco comunica la data entro cui gli organi comunali deliberanti debbono provvedere in merito agli argomenti comunicati e concordano con il Presidente il termine in cui debbono pervenire i pareri.

La Giunta o il Consiglio Comunale non possono deliberare senza il prescritto parere delle Consulte, salvo che siano scaduti i termini di cui al comma precedente.

Il parere della Consulta deve essere allegato integralmente alle proposte di deliberazione presentate alla Giunta o al Consiglio Comunale.

Art. 13 – Diritto di informazione

La Consulta ha il diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e di prendere visione dei documenti e delle pratiche relative alle materie di propria competenza.

Qualora il Consiglio comunale o la Giunta Comunale deliberino in modo difforme dal parere espresso dalla Consulta, sono tenuti entro 30 giorni ad inviare copia dell'atto deliberativo, indicante le motivazioni della predetta difformità, alla stessa consulta.

Art. 14 – Mezzi finanziari

Le spese per il funzionamento delle Consulte sono a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale provvede all'assunzione delle necessarie deliberazioni di impegno.

Art. 15 – Assemblea della Consulta

L'Assemblea della Consulta è lo strumento con cui si realizza pienamente la partecipazione democratica dei cittadini.

Il Presidente della Consulta convoca l'Assemblea almeno ogni 12 mesi e comunque, su determinazione della Consulta, ogni volta che sia opportuno.

Il parere delle Assemblee, unitamente ad eventuali documenti approvati, deve essere allegato al verbale delle discussioni delle Consulte.

L'Assemblea viene altresì convocata dal Presidente quando ne facciano richiesta scritta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, un decimo degli elettori della località.

L'Assemblea può formalizzare proposte di deliberazione da sottoporre alla Consulta sulle questioni di sua competenza.